

## **ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE**

### **TRA**

**Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** (di seguito denominato “Corpo Nazionale”), C.F. n. 80219290584, rappresentato dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria, Dott. Ing. Claudio Manzella, nato a Roma il 07/02/1959, domiciliato per la carica presso la sede legale della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco in Genova, Via Serra 8, 16122 Genova, pec dir.liguria@cert.vigilfuoco.it

### **E**

**L’Università degli Studi di Genova** (di seguito denominata “Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Ing. Federico Delfino, nato a Savona il 28/02/1972, autorizzato alla stipula del presente Accordo quadro con delibera del consiglio di amministrazione del 28.09.2022 (qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

### **VISTI**

- il decreto legislativo n° 139 del 8 marzo 2006 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e, in particolare, gli articoli 14 e 17 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139 che prevedono che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordini e sviluppi l’attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ri-

cerche, sperimentazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti ed aziende, la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura della sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica;

- la legge 10 agosto 2000 n. 246 – Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che al capo III, art. 17, fa espressamente riferimento alle convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può stipulare con enti locali ed altri enti pubblici o privati;

- l'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto -, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 609, decreto abrogato all'art. 35 del D.Lgs. 8 Marzo 2006, n.139 ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter; 2; 3, che prevede che il Corpo Nazionale effettui i servizi formazione e di addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche, avvalendosi del personale addetto, mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe;

- il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 45 – Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle For-

ze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – convertito con modificazione nella legge 31 Maggio 2005, n. 89 che all'articolo 7bis prevede che i servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalità e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

### **PREMESSO CHE**

a) l'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;

b) l'Università, per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di altri soggetti sia pubblici che privati;

c) l'Università svolge attività didattica per il conferimento di titoli di laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, ed inoltre può organizzare corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale alla conclusione dei quali sono rilasciati gli attestati di frequenza e, ove ciò sia previsto, di verifica finale delle competenze acquisite e corsi per master universitari di primo e di se-

condo livello, al termine dei quali sono rilasciati i rispettivi diplomi;  
secondo quanto previsto dal Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e di secondo livello;

d) l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, promuove tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati, secondo quanto stabilito dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 – Norme in materia di promozione dell'occupazione - e relativo regolamento di attuazione, di cui al DM 25 Marzo 1998, nonché dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

e) il Ministero dell'Interno ha tra le proprie finalità istituzionali la divulgazione a qualsiasi livello della cultura della sicurezza;

f) l'Università e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno intrapreso rapporti di collaborazione con la stipula di accordi quadro, l'ultimo dei quali scaduto in data 29 luglio 2022;

g) le Parti intendono rinnovare il precitato Accordo al fine di proseguire e rafforzare la proficua collaborazione intrapresa;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO,**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - PREMESSE**

1. I visti e le premesse sopra riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

## Art. 2 - OGGETTO

1. L'Università e il Corpo Nazionale intendono rafforzare la collaborazione già intrapresa, finalizzata alla progettazione e realizzazione delle iniziative di seguito elencate:

a) scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse;

b) reciproca collaborazione generale ed assistenza di carattere tecnico-scientifico, in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei contraenti, un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, convegni, ecc);

c) sviluppo e realizzazione di "studi di settore" su problematiche di sicurezza antincendio, anche in collaborazione con soggetti terzi;

d) collaborazione, nell'ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, per avviare e/o sviluppare sinergie con altri soggetti pubblici e privati in materie di interesse reciproco e della collettività;

e) predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria e post-universitaria, di alta formazione e di formazione continua, nelle aree di comune interesse dei contraenti, ivi comprese le iniziative formative in tema di gestione delle emergenze e il relativo aggiornamento professionale;

f) proposte di "offerta formativa" mirate alla divulgazione tra gli allievi universitari della "cultura della prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro" (di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) e relative misure di protezione e prevenzione da porre in essere;

g) svolgimento di tirocini formativi e di orientamento per gli studenti e laureati dell'Università presso le sedi del corpo nazionale dei vigili del fuoco che si riterranno più opportune;

h) forme di collaborazione tra le Parti che possono concretizzarsi nella proposta, da parte dell'Università e delle strutture in cui essa si articola, di progetti di norme tecniche di interesse del Corpo nazionale vigili del fuoco;

i) erogazione da parte del Corpo Nazionale vigili del fuoco di servizi di formazione e di addestramento del personale dell'Università addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, con le stesse modalità e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

### **Art. 3 - COMITATO DI COORDINAMENTO E COMITATO TECNICO CONSULTIVO**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse; il Comitato è composto dai firmatari (o da un loro delegato).

2. Il Comitato di Coordinamento istituirà un Comitato tecnico consultivo, composto da n. 3 componenti designati da ciascuna delle Parti.

3. La segreteria dei Comitati è assicurata dall'Università, attraverso il Servizio gestione salute e sicurezza.

4. Il Comitato di coordinamento in particolare provvede a:

- a) esaminare e valutare - sulla base di rapporti predisposti dal Comitato tecnico consultivo - le proposte sia di attività, sia di accordi di collaborazione provenienti dalle Parti;
- b) promuovere l'ottimale coordinamento ed integrazione fra le varie attività in essere fra le Parti;
- c) individuare - anche tramite rapporti predisposti dal Comitato tecnico consultivo - e proporre autonomamente alle Parti, per l'attuazione di competenza, specifici settori da approfondire ed attività da sviluppare;
- d) indire riunioni del personale direttamente responsabile – sia del Corpo Nazionale che dell'Università – mirate ad approfondire singole linee di formazione e di attività in generale, anche per definire, se del caso, specifici dettagli dei programmi operativi.

#### **Art. 4 - ACCORDI ATTUATIVI**

1. La collaborazione tra l'Università e il Corpo Nazionale VV.FF per l'attuazione delle attività declinate al precedente art. 2, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere successivamente disciplinata anche mediante la stipula di specifici accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Accordo quadro e della normativa vigente.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora-

zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.

4. L'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento avverrà sulla base dell'art.18 della L. 24.6.1997, n. 196 e del relativo regolamento di attuazione. L'attivazione di tirocini successivamente al conseguimento del titolo di studio avverrà secondo le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento.

#### **Art. 5 - SICUREZZA**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

#### **Art. 6 - DURATA ED EVENTUALE RINNOVO**

1. Il presente Accordo quadro ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

3. Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

#### **Art. 7 - RECESSO O SCIoglIMENTO**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante PEC.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

### **Art. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE**

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali del Corpo Nazionale sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Il Corpo Nazionale garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

### **Art. 9 – ONERI ECONOMICI**

1. Il presente Accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente Accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi, previa delibera dell'organo competente.

3. La collaborazione didattica resa dal personale del Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco prevista all'art. 2 comma 1 lett. e) del presente Accordo, avverrà sulla base di tariffe stabilite a priori negli Accordi attuativi. Le tariffe del D.M. 14/03/2012 costituiscono un riferimento di massima.

#### **Art. 10 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

#### **Art. 11 – RISERVATEZZA**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare

all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'accordo.

#### **Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo quadro e agli accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, (codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.

#### **Art. 13 - INCOMPATIBILITÀ**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 14 - REGISTRAZIONE**

1. Il presente Atto si compone di n. 13 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPR n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo

2, come allegata al D.M. 20 Agosto 1992, con onere a carico dell'Università degli Studi di Genova.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/1990.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Il Direttore Regionale dei vigili del fuoco della Liguria

Dott. Ing. Claudio Manzella